

INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti

Roma, 14/06/2018

*Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
centrali e ai responsabili territoriali
dell'Area medico legale*

Circolare n. 82

E, per conoscenza,

*Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali*

OGGETTO: **Gestioni speciali artigiani e commercianti e Gestione Separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 335/95. Compilazione del Quadro RR del modello "Redditi 2018" e riscossione dei contributi dovuti a saldo 2017 e in acconto 2018**

SOMMARIO: *Con la presente circolare si forniscono le istruzioni in ordine alle modalità di compilazione del Quadro RR del modello "Redditi 2018" cui devono attenersi i soggetti iscritti alle Gestioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, nonché i lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335/95*

INDICE

1. Premessa
2. Compilazione del Quadro RR
 - 2.1 Sezione I - Contributi previdenziali dovuti da artigiani e commercianti
 - 2.2 Sezione II - Contributi previdenziali dovuti da professionisti iscritti alla Gestione separata
3. Termini e modalità di versamento
4. La rateizzazione
5. La compensazione
 - 5.1 Compensazione per artigiani e commercianti
 - 5.2 Compensazione per i liberi professionisti

1. Premessa

L'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo n. 241/1997 dispone che i soggetti iscritti all'INPS per i propri contributi previdenziali (ad eccezione dei coltivatori diretti) devono determinarne l'ammontare nella propria dichiarazione dei redditi.

L'articolo 18, comma 4, del medesimo decreto prevede altresì che i versamenti a saldo ed in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa siano effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi.

Con provvedimento prot. 24844 del 30 gennaio 2018 (e successive modifiche) del Direttore dell'Agenzia delle Entrate è stato approvato il modello Redditi 2018-PF per il periodo d'imposta 2017, nel quale è compreso il Quadro RR obbligatorio per gli iscritti alle Gestioni speciali degli artigiani e commercianti, nonché alla Gestione separata liberi professionisti.

2. Compilazione del Quadro RR

Il Quadro RR del modello "Redditi 2018" deve essere compilato dai soggetti iscritti alle Gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali e terziario, nonché dai lavoratori autonomi che determinano il reddito di arte e professione e sono iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, per la determinazione dei contributi dovuti all'INPS.

2.1 Sezione I – Contributi previdenziali dovuti da artigiani e commercianti

Per effetto dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 241/97, con riferimento ai contributi dovuti per l'anno 2017, i titolari di imprese artigiane e commerciali e i soci titolari di una propria posizione assicurativa tenuti al versamento di contributi previdenziali, sia per se stessi sia per le persone che prestano attività lavorativa nell'impresa (familiari collaboratori), devono compilare la sezione I del Quadro RR del modello "Redditi PF 2018".

Rinviando alle analitiche istruzioni previste nel secondo fascicolo del modello "Redditi PF 2018" appare sufficiente evidenziare che, qualora emergano debiti a titolo di contributi dovuti sul minimale di reddito ed il contribuente intenda regolarizzare la propria posizione tramite modello F24, la codeline da riportare nello stesso è quella prevista per i predetti contributi sul minimale di reddito (codeline del titolare).

In caso di importi diversi da quelli originari, la codeline deve essere rideterminata secondo i criteri esposti al punto "Compensazione". Qualora l'importo da corrispondere si riferisca a più di una rata, dovrà essere riportato quale numero rata "0".

Il reddito Imponibile

In merito all'individuazione dell'ammontare del reddito da assoggettare all'imposizione dei contributi previdenziali, nel rinviare alle precisazioni fornite con la circolare n. 102 del 12 giugno 2003, si fa presente che deve essere preso in considerazione il totale dei redditi

d'impresa conseguiti nel 2017, al netto delle eventuali perdite dei periodi d'imposta precedenti, scomputate dal reddito dell'anno.

Per i soci di S.r.l. iscritti alle Gestioni degli artigiani o dei commercianti la base imponibile, oltre a quanto eventualmente dichiarato come reddito d'impresa, è costituita dalla parte del reddito d'impresa della S.r.l. corrispondente alla quota di partecipazione agli utili ovvero alla quota del reddito attribuita al socio per le società partecipate in regime di trasparenza.

Ciò premesso, si indicano di seguito gli elementi che costituiscono la base imponibile per il calcolo della contribuzione dovuta, dichiarati eventualmente nei Quadri RF (*impresa in contabilità ordinaria*), RG (*impresa in regime di contabilità semplificata*) e RH (*redditi di partecipazione in società di persone ed assimilate*):

$RF63 - (RF98 + RF100, \text{col.1}) + [RG31 - (RG33+RG35, \text{col.1})] + [\text{somma algebrica (colonne 4 da RH1 a RH4 con codice 1, 3 e 6 indicato in colonna 2 e colonne 4 da RH5 a RH6)} - RH12] + RS37 \text{ colonna 15.}$

Si sottolinea che per gli iscritti alle predette Gestioni i redditi in argomento devono essere integrati anche con quelli eventualmente derivanti dalla partecipazione a società a responsabilità limitata e denunciati con il modello "Redditi SC" (società di capitali).

Si segnala che il reddito d'impresa del titolare (indicato nella colonna 3 del rigo contraddistinto dal codice 1 nella casella "Tipologia iscritto") deve essere diminuito del reddito dei coadiutori o coadiuvanti (indicato nella colonna 3 del rigo in corrispondenza del quale è indicato il codice 3 "Familiare coadiuvante o coadiutore" nella casella "Tipologia iscritto").

Per i soggetti che, ai sensi dell'articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, hanno adottato il "regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità" la base imponibile viene determinata come segue:

nel caso in cui è barrata la casella "Impresa" o "Impresa familiare" il reddito di riferimento è quello dichiarato nel Quadro LM, sezione I, rigo LM6 (reddito lordo o perdita) meno LM9 (perdite pregresse).

Per i soggetti che, ai sensi della legge 23 dicembre 2014, n. 190, **come modificata dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208**, hanno aderito al regime contributivo agevolato, la base imponibile viene determinata come segue:

somma dell'importo indicato nella colonna 1 del rigo LM34, meno le perdite pregresse relative ai redditi considerati facenti parte dell'importo indicato nella colonna 1 del rigo LM37, indicati nel Quadro LM, sezione II.

Si evidenzia che, ai sensi dell'articolo 3-*bis* del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito con modificazioni dalla legge n. 438/1992, la base imponibile per il calcolo della contribuzione dovuta dagli iscritti alla Gestione degli artigiani e degli esercenti attività commerciali è data dalla somma dei redditi d'impresa denunciati ai fini IRPEF, oltre a eventuali redditi d'impresa denunciati dalla S.r.l.; qualora siano compilati più quadri riservati alla dichiarazione di redditi d'impresa, deve essere effettuata la somma degli importi riportati nei righi sopra indicati.

2.2 Sezione II – Contributi previdenziali dovuti dai professionisti iscritti alla Gestione separata

La sezione deve essere compilata dai soggetti che svolgono attività di cui all'articolo 53, comma 1, del TUIR e sono tenuti al versamento dei contributi previdenziali alla Gestione separata, di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335/95.

Non sono iscritti alla Gestione separata e, conseguentemente, non devono compilare il Quadro RR, sezione II, del modello fiscale né sono tenuti al pagamento dei relativi contributi i professionisti che sono obbligati al versamento della contribuzione obbligatoria previdenziale (c.d. contributo soggettivo) presso le Casse, di cui ai decreti legislativi n. 509/94 e n. 103/1996, e coloro i quali, pur producendo redditi di lavoro autonomo, sono assoggettati per l'attività professionale ad un'altra forma di previdenza assicurativa, come ad esempio le ostetriche iscritte alla Gestione dei commercianti o i maestri di sci.

Sono invece obbligati al versamento alla Gestione separata i professionisti che, pur iscritti ad Albi, non sono tenuti al versamento del contributo soggettivo presso la Cassa di appartenenza oppure hanno esercitato eventuali facoltà di non versamento o iscrizione in base alle previsioni

dei rispettivi statuti o regolamenti (ad esempio, Ingegneri presso Inarcassa). Tale obbligo è stato confermato dal comma 12 dell'articolo 18 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, così come illustrato nella circolare n. 99 del 22/07/2011.

Inoltre, l'articolo 25, comma 3, del decreto legislativo n. 116/2017 ha esteso la tutela previdenziale e assistenziale prevista dall'articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995 ai giudici onorari di pace e ai vice procuratori onorari. Sono esclusi i soggetti iscritti agli Albi forensi e obbligati al pagamento della contribuzione previdenziale e assistenziale presso la Cassa professionale autonoma, per i quali si applicano le disposizioni contenute nel regolamento di attuazione dell'articolo 21, commi 8 e 9, della legge n. 247/2012.

Il reddito imponibile

Si riportano di seguito le istruzioni per la compilazione della sezione e alcune precisazioni in proposito.

Per i liberi professionisti iscritti alla Gestione separata la base imponibile sulla quale calcolare la contribuzione dovuta è rappresentata dalla totalità dei redditi prodotti quale reddito di lavoro autonomo dichiarato ai fini Irpef, compreso quello prodotto in forma associata e/o quello prodotto in regime forfettario per gli esercenti attività di impresa arti o professioni di cui all'articolo 1, commi 54-89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, o nel regime previsto dall'articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98. Per i giudici onorari di pace e i vice procuratori onorari obbligati alla Gestione separata il reddito prodotto è quello previsto dall'articolo 53, comma 2, lettera f-*bis*), del D.P.R. n. 917/1986 (lettera aggiunta dall'articolo 26, comma 1, lettera b), del D.Lgs 13 luglio 2017, n. 116).

Pertanto il contributo dovuto deve essere calcolato sui redditi prodotti e denunciati nei quadri seguenti:

- Quadro RE (reddito di lavoro autonomo derivante dall'esercizio di arti e professioni): rigo RE 23 (reddito delle attività professionali e artistiche) o RE 25 se presenti perdite al rigo 24;
- Quadro RL (altri redditi), sez. III (altri redditi di lavoro autonomo): rigo RL 26, colonna 2 (se nella colonna 1 è indicato il codice 2);
- Quadro RH (reddito di partecipazione in società di persone ed assimilate): rigo RH15 o RH17; in alternativa, rigo RH18, colonna 1, se la società semplice genera reddito da lavoro autonomo;
- Quadro LM:
 - sezione I (reddito dei soggetti che aderiscono al regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità - art. 27, commi 1 e 2, D.L. 98/2011"): flag nella casella "Autonomo"; rigo LM6 (reddito lordo o perdite) meno LM9 (perdite pregresse);
 - sezione II (reddito dei contribuenti che fruiscono del regime forfettario – art. 1, commi 54-89, legge n. 190/2014): flag nella casella "Autonomo"[\[1\]](#); rigo LM34 (reddito lordo) indicato nella colonna 2 (Gestione separata autonomi – art. 2 co. 26 l. 335/95) meno l'importo indicato nel rigo LM37 (perdite pregresse) indicato nella colonna 2.

La somma algebrica dei redditi evidenziati nei sopra descritti quadri deve essere riportata nel rigo RR5, colonna 1, contraddistinta dal codice 1.

Calcolo del contributo dovuto

Poiché al calcolo del contributo dovuto alla Gestione separata possono concorrere anche altri redditi percepiti dal professionista e soggetti alla stessa Cassa o ad altre Casse previdenziali obbligatorie è necessario individuare la base imponibile previdenziale sulla quale calcolare i contributi da versare onde evitare dei versamenti indebiti.

Sono stati, di conseguenza, individuati i redditi che potrebbero incidere sulla formazione del reddito imponibile e che il professionista deve indicare con i seguenti codici:

- Codice 2: redditi erogati agli amministratori locali di cui all'articolo 1 del D.M. 25 maggio

2001, sui quali gli enti competenti hanno versato i contributi alla Gestione separata utilizzando i flussi Uniemens;

- Codice 3: redditi percepiti ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera c-bis) del TUIR; utili derivanti da associazioni in partecipazione con apporto costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro di cui all'articolo 53, comma 2, lettera c), del TUIR; redditi da lavoro autonomo occasionale di cui all'articolo 67, comma 1, lettera l), del TUIR.

- Codice 4: redditi percepiti con assegno di ricerca, dottorato di ricerca, compensi per i medici specialisti in formazione.

I redditi evidenziati con i codici 2-3-4, essendo già soggetti a Gestione separata, come parasubordinati e denunciati con flussi Uniemens, concorrono alla formazione del massimale annuo, che per il 2017 è pari a € 100.324,00.

- Codice 5: redditi prodotti come reddito da lavoro autonomo ai sensi dell'articolo 53, comma 1, del TUIR, per i quali sono dovuti i contributi previdenziali obbligatori presso Casse previdenziali diverse dalla Gestione separata (ad esempio, un architetto che per una parte dell'anno svolge la sola professione e per la restante parte svolge sia attività professionale che lavoro dipendente oppure un professionista che produce reddito da lavoro autonomo sul quale sono pagati contributi per una parte del reddito presso la gestione ex ENPALS e per la parte restante alla Gestione separata).

Il reddito sul quale deve essere calcolato il contributo dovuto dal contribuente deve essere indicato nella colonna 11.

Si riportano gli esempi di determinazione del reddito imponibile presenti anche nelle istruzioni del modello Redditi 2018.

Esempio 1: reddito determinato ai sensi dell'art. 53, comma 1, del TUIR e dichiarato nel Quadro RE, rigo RE23; in colonna 1 è indicato il codice 1 e il reddito di colonna 2 coincide con quello indicato nella colonna 11.

Esempio 2: reddito determinato ai sensi dell'art. 53, comma 1, del TUIR e dichiarato nel Quadro RE, indicato con codice 1 in colonna 1 (68.000 euro); inoltre reddito indicato nella colonna 4 con codice 2 in colonna 3 (15.357 euro) e reddito indicato in colonna 6 con codice 3 in colonna 5 (100.324 euro), denunciati entrambi nel Quadro RC: nella colonna 11 deve essere indicato 0 (zero) euro in quanto il reddito proveniente da reddito assimilato e assoggettato alla Gestione separata supera il massimale annuo.

Esempio 3: reddito determinato ai sensi dell'art. 53, comma 1, del TUIR e dichiarato nel Quadro RH, rigo RH17 con codice 1 in colonna 1 (50.000 euro); reddito indicato con codice 3 (65.000 euro) e dichiarato, rispettivamente, nel Quadro RC come collaboratore a progetto e determinato ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera c-bis), del TUIR (40.000 euro) e nel Quadro RL, rigo RL15, come reddito derivante da attività di lavoro autonomo non esercitato abitualmente, così come determinato ai sensi dell'art. 67, comma 1, lettera l), del TUIR (30.000 euro). Al riguardo, si ricorda che tali redditi sono assoggettati nel caso di importi superiori a 5.000 euro e quindi è necessario indicare l'importo corrispondente a 30.000 euro meno 5.000 euro. Il reddito da indicare in colonna 11 è pari a 35.324 euro e non a 50.000 euro, in quanto la somma del reddito per il quale è dovuta la contribuzione è pari a 115.000 euro, ma si tiene conto del massimale di 100.324 euro e del fatto che sull'importo di 65.000 euro sono già versati i contributi dal sostituto di imposta.

Nel caso in cui il reddito da lavoro autonomo comprenda anche compensi sui quali il sostituto di imposta ha assolto l'obbligo contributivo, come ad esempio per la gestione ex Enpals, il reddito esposto con il codice 5 deve essere al netto dei componenti negativi di competenza dello stesso reddito.

Si precisa inoltre che, nel caso in cui il professionista abbia percepito nell'anno di imposta l'indennità di maternità, tale reddito è dichiarato tra i componenti positivi (RE3 - altri proventi) e concorre alla determinazione del reddito ai fini fiscali. L'importo non può essere detratto dalla base imponibile previdenziale da indicare nel Quadro RR.

Determinata la base imponibile, verrà calcolato il contributo dovuto applicando l'aliquota (24% e/o 25,72%) a seconda che il soggetto sia coperto o non sia coperto da altra previdenza obbligatoria.

Al contributo dovuto vanno sottratti gli acconti versati nel corso dell'anno 2017.

Nel rigo RR6, colonna 2, il contribuente deve indicare eventuali contributi relativi agli anni di imposta precedenti all'anno 2016, che sono risultati indebiti e non sono stati richiesti né in

compensazione, utilizzando la delega di pagamento unica (Mod. F24), né a rimborso, ma che sono stati riconosciuti in auto conguaglio dall'INPS su richiesta dell'interessato mediante apposita istanza presentata direttamente alla Struttura territoriale di competenza.

Calcolo acconto anno di imposta 2018

L'articolo 1, comma 165, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, ha disposto che, a decorrere dall'anno 2017, per i lavoratori autonomi titolari di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, iscritti alla Gestione separata e che non risultano iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né siano pensionati, l'aliquota contributiva (di cui all'articolo 1, comma 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, e successive modificazioni), è stabilita in misura pari al 25% (cfr. anche la circolare n. 21 del 31/01/2017). Ne consegue che anche il contributo dovuto in acconto per l'anno di imposta 2018 dai professionisti senza altra copertura previdenziale obbligatoria è calcolato sulla base imponibile - come sopra determinata - applicando l'aliquota del 25,72%.

Sospensione dei versamenti contributivi per malattia o infortunio grave

A seguito dell'entrata in vigore dell'articolo 14 della legge n. 81/2017, nel caso di malattia o infortunio di gravità tale da impedire lo svolgimento dell'attività lavorativa per oltre sessanta giorni, il professionista ha la possibilità di sospendere il versamento contributivo (cfr. la circolare n. 69 del 11/05/2018).

La sospensione interessa sia il saldo che gli acconti dovuti nel periodo dell'evento.

Gli importi sospesi devono essere indicati nel rigo RR5, colonna 17, e non possono superare l'importo del contributo dovuto indicato nella colonna 15. Inoltre, in caso di più moduli compilati, l'importo dei contributi sospesi indicato in colonna 17 di ogni modulo deve essere sempre riferito all'importo dei contributi dovuti indicato nella colonna 15 di ogni singolo modulo. Eventuali eccedenze derivanti dall'aver indicato un importo dei contributi sospesi superiore a quello dei contributi dovuti saranno azzerate.

3. Termini e modalità di versamento

Nel richiamare le precisazioni fornite con la circolare n. 27 del 12 febbraio 2018 in ordine alla misura e alle modalità di pagamento dei contributi previdenziali dovuti nel corrente anno dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali si fa presente che, ai sensi del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, i contributi dovuti, sulla quota di reddito eccedente il minimale per gli iscritti alle gestioni speciali artigiani e commercianti e per i redditi prodotti dai liberi professionisti iscritti alla Gestione separata, devono essere versati alle scadenze previste per il pagamento delle imposte sui redditi e quindi per il corrente anno entro il 2 luglio 2018 o il 20 agosto 2018 (per i versamenti a saldo per anno di imposta 2017 e primo acconto per l'anno 2018) ed entro il 30 novembre 2018 (secondo acconto 2018).

I contribuenti che decidono di versare la contribuzione dovuta nel periodo tra il 2 luglio e il 20 agosto 2018 (saldo 2017 e primo acconto 2018) devono sempre applicare sulle somme la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, così come previsto dall'articolo 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001, modificato dall'articolo 2 del decreto-legge n. 63/2002, convertito con modificazioni dalla legge n. 112/2002, onde evitare la richiesta di sanzioni per ritardato versamento.

La somma dell'interesse corrispettivo deve essere versata separatamente dai contributi, utilizzando le seguenti causali contributo:

- "API" (artigiani) e la codeline INPS utilizzata per il versamento del relativo contributo;
- "CPI" (commercianti) e la codeline INPS utilizzata per il versamento del relativo contributo;
- "DPPI" nel caso dei liberi professionisti.

4. La rateizzazione

Per i commercianti e gli artigiani la rateizzazione può avere ad oggetto esclusivamente i

contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale imponibile, con esclusione quindi dei contributi dovuti sul minimale predetto, ancorché risultanti a debito del contribuente nel Quadro RR in quanto non versati in tutto o in parte all'atto della compilazione del modello "Redditi 2018".

Per i liberi professionisti la rateizzazione può essere effettuata sia sul contributo dovuto a saldo per l'anno di imposta 2017 che sull'importo del primo acconto relativo ai contributi per l'anno 2018.

La prima rata deve essere corrisposta entro il giorno di scadenza del saldo e/o dell'acconto differito; le altre rate alle scadenze indicate nel modello "Redditi PF 2018".

In ogni caso il pagamento rateale deve essere completato entro il mese di novembre 2018.

L'importo da pagare ad ogni scadenza dovrà essere determinato secondo le modalità riportate nelle istruzioni per la compilazione del modello "Redditi 2018" nella parte riguardante "Modalità e termini di versamento – Rateazione".

Gli interessi devono essere corrisposti utilizzando, per ogni sezione del modello, l'apposita causale (API o CPI o DPPI) e, per gli artigiani e commercianti, la medesima codeline relativa al contributo cui afferiscono. Essi decorrono dal termine previsto per il versamento in via ordinaria dell'acconto e/o del saldo, eventualmente differito, che coincide con il termine di versamento della prima rata.

In merito alle modalità di compilazione del modello F24 in caso di pagamento rateale, si precisa quanto segue:

- gli interessi vanno esposti separatamente dai contributi;
- le causali da utilizzare per il pagamento dei soli contributi sono: CP, CPR, AP, APR, P10, P10R, PXX, PXXR, mentre per il pagamento degli interessi comprensivi anche della maggiorazione devono essere utilizzate le causali CPI o API o DPPI;
- la rateizzazione riguarda sia i contributi dovuti che la maggiorazione dello 0,40% nel caso in cui il versamento della prima rata sia effettuato dal 2 luglio al 20 agosto 2018.

5. La compensazione

Al fine di unificare con l'attuale normativa fiscale i criteri riguardanti la compensazione di somme versate in misura eccedente rispetto al dovuto, la compensazione tramite modello F24 potrà avvenire solo con somme versate in eccesso riferite alla contribuzione richiesta con l'emissione dei modelli di pagamento avvenuta nel 2017.

5.1 Compensazione per artigiani e commercianti

L'importo eventualmente risultante a credito dalle colonne 19 o 33 del Quadro RR del modello Redditi 2018 può essere portato in compensazione nel modello di pagamento unificato F24 indicando come periodo di riferimento **esclusivamente** l'anno **2017** e l'importo che si intende compensare.

Tutte le somme a credito, utilizzate in compensazione entro la data di presentazione della dichiarazione modello "Redditi 2018" tramite modello F24 con anno di riferimento **2016**, devono essere riportate **esclusivamente** nelle colonne 21 o 35 del Quadro RR del modello "Redditi 2018".

L'eventuale residuo del credito riferito all'anno precedente al netto di quanto compensato va indicato nel rigo RR, colonne 22 e 36, e dovrà essere oggetto di domanda di rimborso oppure di compensazione contributiva (autoconguaglio).

Per effettuare la compensazione il contribuente compilerà uno o più righe di uno o più modelli F24 indicando la causale contributo AP o AF (artigiani) o CP o CF (commercianti), il codice sede, il codice INPS (17 caratteri).

Sarà quindi indicato il periodo di riferimento (l'anno 2016 ovvero il 2017, secondo quanto appena evidenziato) e l'importo che si intende compensare.

Qualora venga portata in compensazione soltanto una quota parte della contribuzione originariamente versata con una delle quattro rate relative al minimale imponibile, il codice INPS (codeline di 17 caratteri) dovrà essere rideterminato in funzione del nuovo importo secondo i criteri di cui al paragrafo 3 della circolare n. 98 del 7 maggio 2001.

A tal fine potrà essere utilizzata la funzione di calcolo della codeline rilevabile nel sito Internet

www.inps.it al seguente percorso: "Servizi on line" > "Cassetto previdenziale degli artigiani e commercianti" > "Calcolo codeline".

Tutte le somme a credito riferite ad anni d'imposta precedenti rispetto al 2016 non devono essere esposte in dichiarazione, ma dovranno essere oggetto di domanda di rimborso oppure di compensazione contributiva (istanza di autoconguaglio) (cfr. la circolare n. 182/1994).

Le domande per effettuare le operazioni da ultimo indicate dovranno essere presentate esclusivamente *online*, collegandosi all'indirizzo www.inps.it al seguente percorso: "Tutti i servizi" > "Cassetto previdenziale artigiani e commercianti" > "Domande telematizzate" > "Compensazione contributiva o Rimborso".

5.2 Compensazione per i liberi professionisti

Anche per i liberi professionisti iscritti alla Gestione separata è possibile portare in compensazione l'eventuale importo risultante a credito ed esposto al rigo RR8, colonna 4, del Quadro RR, sez. II del modello "Redditi 2018", indicando il 2017 come periodo di riferimento in F24, sia con la contribuzione dovuta nella Gestione separata (relativa alla somma da versare come acconto 2018) che con altri tributi.

Le somme a credito riferite all'anno 2016, utilizzate in compensazione tramite modello unificato F24 entro la data di presentazione della dichiarazione modello "Redditi 2018", devono essere indicate esclusivamente nel rigo RR8, colonna 6.

L'eventuale residuo del credito riferito all'anno precedente, al netto di quanto compensato, va indicato nel rigo RR8, colonna 7, e dovrà essere oggetto di domanda di rimborso oppure di compensazione contributiva (autoconguaglio).

Si ricorda che la compensazione deve avvenire sempre ed esclusivamente tramite modello unificato F24 (anche a saldo 0) secondo le modalità indicate nelle istruzioni relative al modello stesso.

Per la contribuzione risultante a credito e non utilizzata in compensazione, il professionista deve presentare istanza di rimborso, utilizzando esclusivamente la modalità *online* collegandosi all'indirizzo www.inps.it al seguente percorso: "Tutti i servizi" > "Gestione separata" > "Domanda di rimborso".

Le somme a credito riferite ad anni di imposta precedenti rispetto all'anno 2016 non devono essere esposte in dichiarazione, ma devono essere oggetto di richiesta di rimborso oppure di compensazione contributiva (istanza di autoconguaglio).

Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele

[1] In caso di contestuale presenza di reddito da artigiani e commercianti (prevalente) e reddito da lavoro Autonomo, la casella non è barrata.